



REGIONE CALABRIA

Regolamento Regionale del 12 giugno 2015, n. 10

**REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE
DIRIGENZIALE DI LIVELLO NON GENERALE.**

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento regionale n. 13 del 28/10/2015,
regolamento regionale n. 11 del 07/06/2019 ed al regolamento regionale n.5 del 24/04/2020.

**AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL
PRESENTI TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.**

1. Oggetto della disciplina e ambito di applicazione

1.1 Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale presso le strutture amministrative della Giunta regionale e a quelle ad esse equiparate.

2. Organo competente

2.1 Ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. g) dello Statuto regionale e dell'art. 10 comma 3 della L.r. n. 31/2002, la Giunta regionale assegna i dirigenti ai dipartimenti e alle altre strutture regionali.

2.2 I dirigenti generali dei dipartimenti e i dirigenti responsabili delle altre strutture di cui all'art. 1, conferiscono gli incarichi di funzione dirigenziale non generale ai dirigenti assegnati, dandone comunicazione al dipartimento competente in materia di risorse umane.

2.3 Gli incarichi di funzione dirigenziale non generale a soggetti esterni al ruolo della Giunta regionale sono conferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa adottata su proposta dell'Assessore al personale; la Giunta stessa provvede ad assegnare i dirigenti alle strutture regionali.

3. Criteri per il conferimento degli incarichi ed elementi di valutazione.¹

3.1. *Ai fini del conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale si tiene conto:*

- *del livello di complessità della struttura amministrativa interessata e degli obiettivi di carattere strategico e/o gestionale richiesti alla struttura medesima;*

- *delle attitudini, delle capacità professionali e organizzative possedute dai candidati, delle valutazioni e dei risultati ottenuti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza, delle esperienze individuali compiute all'interno e all'esterno dell'Amministrazione regionale, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero o presso il settore privato, purché attinenti al conferimento dell'incarico come risultanti dai curricula dei candidati;*

- *delle pari opportunità.*

- *del principio della rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la piena attuazione del sistema di contrasto alla corruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. tenendo conto di quanto previsto dall'art. 24, c. 5, l.r. n. 7/1996 "ovvero che la preposizione del dirigente alle stesse funzioni non può superare il termine di anni cinque, fatto salvo diverso provvedimento motivato della Giunta regionale";*

3.2. *I candidati dovranno essere in possesso di un percorso di studi, formativo e professionale adeguato alla rilevanza e complessità dell'incarico, dal quale emergano, in quanto rilevanti ai fini della valutazione: adeguata capacità di analisi, valutazione e programmazione di sistemi organizzativi complessi e dinamici, propensione all'individuazione delle decisioni appropriate e all'assunzione delle conseguenti responsabilità, attitudine all'innovazione organizzativa e manageriale ed alla gestione coordinata di risorse umane, strumentali e finanziarie, orientamento al miglioramento dei servizi, alla gestione del cambiamento e delle innovazioni, capacità relazionali interne ed esterne dell'amministrazione nonché di negoziazione, comunicazione e interazione con le diverse componenti del sistema organizzativo.*

3.3. *Il soggetto competente effettua in relazione ai predetti criteri la valutazione della rispondenza delle attitudini e capacità professionali del candidato alla direzione della struttura interessata e ai risultati attesi e individua il destinatario mediante decisione discrezionale motivata.*

4. Requisiti generali

4.1 Possono essere destinatari dell'incarico i soggetti in possesso dei requisiti generali per l'accesso ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; in ogni caso non sono ammessi coloro i quali sono esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano incorsi in un provvedimento di destituzione o di licenziamento da parte di una Pubblica Amministrazione.

4.2 Costituiscono altresì requisiti necessari per la partecipazione alla medesima procedura: possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

4.3 Gli incarichi sono conferiti:

a) ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale;

b) a dirigenti appartenenti al ruolo di una delle altre amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo n.165/2001;

¹ Articolo sostituito dall'art.1 del regolamento regionale n. 11 del 7/6/2019.

c) nei casi di cui all'art.19 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, a soggetti che vantino:

- comprovato svolgimento di funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private;
- in assenza della qualifica dirigenziale, particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile congiuntamente dalla formazione universitaria e post-universitaria, per quest'ultima intendendo il conseguimento del titolo di dottore di ricerca ovvero del diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole universitarie di specializzazione ovvero ancora del diploma di master di secondo livello conseguito presso Università italiane o straniere, da pubblicazioni scientifiche coerenti con le indicazioni e gli indirizzi formulati in materia dall'Anvur, da concrete e comprovate esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio anche presso altre amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza.
- provenienza dai settori della ricerca e della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

5. Avviso interno²

5.1 *In caso di vacanza o di scadenza degli incarichi dirigenziali, i Dipartimenti interessati formulano specifica richiesta al Dipartimento regionale competente che approva e rende pubblico sul sito istituzionale apposito avviso con l'indicazione degli incarichi da conferire, rivolto ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale.*

5.2 *Con tale avviso è reso noto il numero e la tipologia degli incarichi da affidare ed è assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità dei candidati, determinando le modalità di presentazione delle stesse, corredate dalle dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti, le attitudini e le capacità professionali e organizzative, le valutazioni e i risultati ottenuti in precedenza, le esperienze individuali e degli incarichi svolti, nonché l'insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità secondo la normativa vigente ed è fissato il termine per l'esame delle domande pervenute. In sede di avviso possono, altresì, essere individuati ulteriori specifici criteri per il conferimento dell'incarico.*

5.3 *Il procedimento che scaturisce dagli avvisi non determina la redazione e approvazione di una graduatoria.*

6. Istruttoria delle candidature e conferimento dell'incarico a dirigenti interni³

6.1 *Il Dipartimento competente in materia di Organizzazione e Risorse Umane forma un elenco dei candidati in possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 4 e lo trasmette ai Dipartimenti interessati dall'avviso.*

6.2 *L'elenco è corredato di sintetiche schede descrittive delle esperienze individuali compiute all'interno e all'esterno dell'Amministrazione regionale e degli altri incarichi svolti dai candidati, con allegati i singoli curricula.*

6.3 *Il Dirigente generale del Dipartimento interessato dall'avviso, acquisita la documentazione prevista dai commi precedenti, individua il candidato e, nel caso in cui questi sia stato già assegnato al Dipartimento con precedente provvedimento della Giunta regionale, conferisce l'incarico.*

6.4 *Nell'ipotesi in cui il dirigente individuato per l'incarico da conferire presti servizio presso altro Dipartimento l'assegnazione viene disposta dalla Giunta Regionale. All'esito delle determinazioni della Giunta Regionale relative all'assegnazione, il Dirigente Generale competente conferisce l'incarico.*

6.5 *I Dirigenti Generali dei Dipartimenti interessati al conferimento degli incarichi dirigenziali, nel rispetto dei criteri sopra enunciati, valutano prioritariamente la candidatura dei dirigenti in posizione di disponibilità, in quanto privi di incarico o rientrati nell'Amministrazione a seguito della cessazione di comandi, aspettativa o posizione di fuori ruolo.*

6.6 *In mancanza di candidature o nel caso in cui nessuno dei candidati risulti in possesso di un percorso di studi, formativo e professionale adeguato alla rilevanza e complessità dell'incarico, la Giunta regionale ha facoltà di assegnare alla struttura ove esiste il posto vacante, anche dirigenti interni che non abbiano proposto la loro candidatura.*

7. Provvedimento di conferimento dell'incarico a soggetti esterni

7.1 *Se, in relazione ai criteri previsti al punto 3, globalmente considerati in relazione al carattere delle funzioni ed agli obiettivi non sia stato individuato alcun candidato, la Giunta richiede al Dipartimento*

² Articolo sostituito dall'articolo 2 del Regolamento Regionale n. 11 del 7/6/2019.

³ Articolo sostituito dall'articolo 3 del Regolamento Regionale n.11 del 7/6/2019.

competente la predisposizione e la pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso con l'indicazione degli incarichi da conferire, rivolto agli appartenenti ai ruoli dei dirigenti di altre amministrazioni e agli esterni alla P.A.

7.2 Il Dipartimento competente pubblica apposito avviso, con le modalità e termini di cui al precedente punto 5. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, forma un elenco dei candidati in possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 4, corredato di sintetiche schede descrittive delle esperienze individuali compiute e degli altri incarichi svolti dai candidati, con allegati i singoli *curricula*.

7.3 Il Dipartimento trasmette, quindi, l'elenco delle candidature all'Assessore al personale, che lo sottopone alla Giunta. L'elenco trasmesso è munito dell'attestazione sulla compatibilità economico-finanziaria degli incarichi da conferire a dirigenti dei ruoli di altre amministrazioni ed a soggetti esterni alla P.A., sui vincoli e sulle percentuali riferite alla dotazione organica previste dalla legge.

7.4 La Giunta, preso atto dell'elenco trasmesso, individua il candidato o i candidati da nominare secondo i criteri previsti al punto 3 e conferisce l'incarico.⁴

7 bis. *Ai fini del conferimento degli incarichi, il Dipartimento regionale competente, su richiesta della Giunta, predispose e rende pubblico sul sito istituzionale un unico avviso con l'indicazione degli incarichi da conferire, rivolto ai dirigenti interni e a soggetti esterni, fermo restando l'obbligo di procedere alla valutazione delle candidature esterne solo nel caso in cui non sia stata individuata idonea professionalità tra i candidati interni, in alternativa alle procedure di evidenza di cui ai punti 5.1 e 7.1.*⁵

8. Contenuto del provvedimento di incarico

8.1 Il provvedimento di conferimento dell'incarico è adottato nell'ambito delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

8.2 Con il medesimo provvedimento o con atto successivo sono assegnati al dirigente gli obiettivi da conseguire, in armonia con il vigente piano della *performance*.

8.3 Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede il contratto, stipulato dal dirigente competente, che indica la durata in conformità al provvedimento di conferimento.

8.4 All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39 del 2013; la dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Successivamente, nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39 del 2013.

9. Esclusioni

9.1 Il procedimento disciplinato dal presente atto non è applicabile alla carica di vice Capo Gabinetto e di dirigente reggente, nel caso in cui quest'ultimo sia affidato a dirigenti del ruolo regionale.

10. Entrata in vigore

10.1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁴ Punto sostituito dall'articolo 2 del Regolamento Regionale n. 13 del 28/10/2015

⁵ Punto inserito dall'articolo 1 del Regolamento Regionale n. 5 del 24/04/2020